



CITTÀ DI PIOSSASCO

Città Metropolitana di Torino

REGOLAMENTO COMUNALE

REGOLAMENTO PER LE AREE MERCATALI NEL MERCATO - NELLE FIERE - NEI POSTEGGI FUORI MERCATO

Riordino del settore del commercio su aree pubbliche
Ai sensi del D. L.gs. 114/98, della L.R. 28/99 e del D.Lgs. 228/2001

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 07	del 21.02.2003
Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11	del 21.03.2005
Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10	del 04.03.2009
Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 68	del 26.11.2009
Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 48	del 30.11.2016
Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14	del 24.02.2021
Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29	del 29.09.2022

<p>DGR n° 32-2642 2 APRILE 2001</p>	<p style="text-align: center;">Comune di PIOSSASCO</p> <p style="text-align: center;">Riordino del settore del commercio su aree pubbliche</p> <p style="text-align: center;">Ai sensi del D. L.gs n° 114/98, della L.R. 28/99 e del D.Lgs. n° 228/2001</p>
	<p style="text-align: center;">Approvato con Del. C.C n° 7 del 21.02.2003</p>
	<p><u>Successivamente modificato con:</u> Del. C.C. n. 11 del 21.03.2005 Del. C.C. n. 10 del 04.03.2009 Del. C.C. n. 48 del 26.11.2016 Del. C.C. n. 14 del 24.02.2021 Del. C.C. n. 29 del 29.09.2022</p>
<p style="text-align: center;">Titolo dell'elaborato:</p>	
	<p style="text-align: center;">Regolamento per le aree mercatali:</p> <p style="text-align: center;">nel mercato nelle fiere nei posteggi fuori mercato</p>

INDICE

- Articolo 1 - Regolamentazione del commercio su area pubblica.
- Articolo 1 bis Richiami normativi
- Articolo 2 - Regolamentazione delle autorizzazioni
- Articolo 3 - Disponibilità dei posteggi
- Articolo 4 - Autorizzazioni di tipo A
- Articolo 5 - Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni di tipo A
- Articolo 6 - Subingressi - Disposizioni generali
- Articolo 7 - Subingresso nelle autorizzazioni di tipologia A
- Articolo 8 - Cambio di residenza nelle autorizzazioni di tipologia A
- Articolo 9 - Revoca e sospensione della autorizzazione all'esercizio del commercio su area pubblica
- Articolo 10 - Aggiunte e modifiche del settore merceologiche
- Articolo 11 - Conversione autorizzazioni di tipologia A
- Articolo 12 - Autorizzazioni di tipo B
- Articolo 13 - Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni di tipo B
- Articolo 14 - Subingresso nelle autorizzazioni di tipologia B
- Articolo 15 - Cambio di residenza nelle autorizzazioni di tipologia B
- Articolo 16 - Aggiunte e modifiche del settore merceologico
- Articolo 17 - Conversioni autorizzazioni di tipologia B
- Articolo 18 - Autorizzazioni già rilasciate da altre Regioni il cui titolare attuale sia residente nella Regione Piemonte
- Articolo 19 - Autorizzazioni già rilasciate nell'ambito della Regione Piemonte il cui titolare attuale sia residente fuori dal territorio regionale.
- Articolo 20 - Disposizioni comuni alle conversioni
- Articolo 21 - Registro per le autorizzazioni
- Articolo 22 - I mercati
- Articolo 23 - Orari di mercato
- Articolo 24 - Accesso degli operatori al mercato
- Articolo 25 - Regole per la circolazione veicolare nel mercato
- Articolo 26 - Criteri di assegnazione posteggi
- Articolo 27 - Domande per l'autorizzazione e contestuale concessione di posteggio sul mercato
- Articolo 28 - Assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti
- Articolo 29 - Revoca e sospensione della autorizzazione e della concessione di posteggio
- Articolo 30 - Scambio di posteggio
- Articolo 31 - Obblighi dei venditori
- Articolo 32 - Sostituzione del soggetto autorizzato
- Articolo 33 - Modalità di riassegnazione dei posteggi a seguito di spostamento e/o riorganizzazione dei mercati
- Articolo 34 - Rappresentanti del mercato
- Articolo 35 - Aree destinate agli agricoltori. Criteri di assegnazione posteggi
- Articolo 36 - Scambio di posteggio
- Articolo 37 - Promozione dell'informazione e della tutela dei consumatori
- Articolo 38 - Collocamento delle derrate
- Articolo 39 - Divieti di vendita
- Articolo 40 - Vendita di animali destinati all'alimentazione.
- Articolo 41 - Atti dannosi agli impianti del mercato
- Articolo 42 - Utilizzo dell'energia elettrica
- Articolo 43 - Furti e incendi
- Articolo 44 - Verifica delle assenze degli operatori commerciali
- Articolo 45 - Tassa di occupazione del suolo pubblico, tassa rifiuti giornaliera e allacciamento ENEL

- Articolo 46 - Preposti alla vigilanza
- Articolo 47 - Sanzioni
- Articolo 48 - Disposizioni finali
- Articolo 49 - Caratteristiche dei posteggi fuori mercato.
- Articolo 50 - Orari di vendita nei posteggi fuori mercato: gruppi di posteggi
- Articolo 51 - Dimensione dei posteggi
- Articolo 52 - Accesso degli operatori ai posteggi
- Articolo 53 - Criteri di assegnazione dei posteggi
- Articolo 54 - Domande per l'autorizzazione e contestuale concessione di posteggio in aree alternative
- Articolo 55 - Subingresso nel posteggio
- Articolo 56 - Revoca e sospensione della autorizzazione
- Articolo 57 - Scambio di posteggio in aree alternative
- Articolo 58 - Obblighi dei venditori
- Articolo 59 - Fiera d'Autunno denominata "Fiera di San Martino" 2° lunedì del mese di novembre
- Articolo 60 - Orari di fiera - mercato
- Articolo 61 - Accesso degli operatori al fiera - mercato
- Articolo 62 - Regole per la circolazione veicolare
- Articolo 63 - Criteri di assegnazione dei posteggi
- Articolo 64 - Assegnazione dei posteggi vacanti
- Articolo 65 - Commercio itinerante

Articolo 1 – Regolamentazione del commercio su area pubblica.

- 1.1 Con il presente atto emanato ai sensi del Titolo III Capo I punto 7 della DGR 2 aprile 2001 n° 32-2642, il Comune intende regolamentare il sistema complessivo della vendita su area pubblica e più esattamente la vendita effettuata dai commercianti e dai produttori agricoli nelle seguenti forme:
- nel mercato
 - nelle fiere
 - nei posteggi singoli
 - nei gruppi di posteggio
- 1.2 Il Regolamento disciplina in modo specifico ognuna delle forme di vendita sopra indicate.

Articolo 1 bis - Richiami normativi

- D.lgs. 114/1998 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio a norma dell'art. 4 della legge 15 marzo 1997 n. 59
- L.R. 12-11-1999 n.28 "Disciplina, sviluppo e incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del D.lgs. 31/03/1998 n.114" (*d'ora in poi Legge Regionale*)
- D.C.R. n. 626-3799 del 01-03-2000 "Indirizzi regionali per la programmazione del commercio su area pubblica, in attuazione dell'art. 28 del D.lgs 31/03/1998 n.114"
- D.G.R. n. 32-2642 del 02-04-2001 " L.R. 12/11/1999 n.28 art. 11. Commercio su area pubblica. Criteri per la disciplina delle vicende giuridico amministrative del settore", successivamente modificata ed integrata con le seguenti deliberazioni:
 - D.G.R. n.47-2981 del 14-05-2001
 - D.G.R. n.50-3471 del 09-07-2001
 - D.G.R. n.85-4869 del 17-12-2001
- D.G.R. n.86-4861 del 17-12-2001 "Indicazioni attuative della D.G.R. n. 32-2642 del 2 aprile 2001"
- D.Lgs. 228/2001 relativi alla vendita diretta da parte dei produttori agricoli
- L'ordinanza del Ministero della Salute del 3 aprile 2002 " Requisiti igienico sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche"
- D.G.R. n. 25-12456 del 10.05.04
- Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 relativo al T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.
- D.Lgs. n. 59 del 26 marzo 2010

Articolo 2 – Regolamentazione delle autorizzazioni

- 2.1 Ai sensi dell'articolo 28, comma 3, del D.Lgs 114/98, il Dirigente rilascia le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche svolto su posteggi dati in concessione per dodici anni, nel numero previsto dalla composizione numerica e merceologica dei mercati e posteggi extra mercatali programmati nella Delibera del Consiglio Comunale n° 65 del 27/9/2002 "Programmazione del settore commercio su aree pubbliche".
- 2.2 Il Dirigente rilascia altresì le autorizzazioni di cui alla legge n° 59/63 ai produttori agricoli, singoli o associati, iscritti al registro delle imprese di cui all'art. 8 della Legge 29/12/1995 n° 580 e al D.Lgs n° 228/2001, che intendono esercitare la vendita dei loro prodotti nei posteggi riservati a tale scopo sull'area di mercato.
- Il Dirigente rilascia le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su qualsiasi area pubblica, purché in forma itinerante, a coloro che risiedono nel Comune di Piosasco, in caso di persone fisiche, o che vi hanno la sede legale, in caso di persona giuridica.

Articolo 3 – Disponibilità dei posteggi

- 3.1 Il Comune, previo accertamento della disponibilità di posteggi sulle aree per l'esercizio continuativo a cadenza settimanale del commercio su aree pubbliche, indice un bando per il rilascio delle autorizzazioni e delle relative concessioni dei posteggi.
- 3.2 Il bando deve essere indetto entro sei mesi dalla accertata disponibilità di almeno un posteggio sull'area interessata per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.
- 3.3 Il bando comunale, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e da affiggere all'Albo Pretorio, deve contenere:
- l'indicazione dell'area per l'esercizio del commercio su area pubblica cui si riferisce;
 - l'elenco dei posteggi disponibili;
 - il numero che li identifica;
 - l'esatta collocazione di ciascuno;
 - le dimensioni e la superficie;
 - il settore merceologico di appartenenza;
 - il termine non inferiore a quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione sul BURP entro il quale l'istanza deve essere spedita al Comune;
 - l'indicazione di eventuali criteri di priorità di accoglimento delle istanze;
- 3.4 Le domande pervenute al Comune fuori del termine indicato nel bando di concorso sono respinte e non danno luogo ad alcun tipo di priorità per il futuro.
- 3.5.1 In via transitoria tutte le domande presentate dopo il 18/5/2000 si considerano proposte il primo giorno previsto per la presentazione delle nuove istanze del primo bando di assegnazione.
In caso di necessità è consentita l'integrazione delle predette istanze secondo i requisiti previsti nel bando.
- 3.6 Prima della pubblicazione del bando previsto, per il rilascio delle autorizzazioni di tipologia A, il Comune dà corso alle istanze di miglioria pervenute nell'arco temporale compreso fra la chiusura delle procedure del bando precedente e l'emanazione del bando successivo.
- 3.7 Le migliorie potranno essere autorizzate solo all'interno del medesimo settore di appartenenza (alimentare – extralimentare), secondo i seguenti criteri di priorità:
- Anzianità di attività commercio su aree pubbliche dati dalla iscrizione C.C.I.A.A
 - Anzianità di attività commercio aree pubbliche sul mercato di Piosasco
 - Ordine cronologico di presentazione domanda.

Articolo 4 – Autorizzazioni di tipo A).

- 4.1 L'autorizzazione di tipo A), consente l'esercizio dell'attività con l'utilizzo del rispettivo posteggio, nonché la partecipazione alle forme mercatali aventi cadenza ultramensile su tutto il territorio nazionale, la vendita in forma itinerante nel territorio regionale, l'esercizio sulle zone di sosta prolungata e l'esercizio occasionale su posteggi non assegnati o provvisoriamente non occupati con riferimento all'ambito territoriale di validità del titolo, in ambito regionale.
Lo stesso soggetto giuridico può essere titolare o possessore:
a) fino ad un massimo di quattro posteggi, due per il settore alimentare e due per il settore non alimentare, nella medesima area mercatale, nel caso di mercato o fiera fino a cento posteggi;

b) fino ad un massimo di sei posteggi, tre per il settore alimentare e tre per il settore non alimentare, nella medesima area mercatale, nel caso di mercato o fiera con oltre cento posteggi.

È ammesso in capo ad uno stesso soggetto giuridico il rilascio di più autorizzazioni di tipo A) per più mercati, anche aventi svolgimento nei medesimi giorni e orari.

- 4.2 Chi intende ottenere l'autorizzazione di tipo A) per l'esercizio dell'attività sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio dato in concessione per dodici anni, deve presentare al Comune apposita domanda entro i termini previsti dagli specifici bandi indetti dal Comune. Ciascun posteggio è oggetto di distinta autorizzazione.
- 4.3 La domanda deve contenere, a pena di inammissibilità:
- dati anagrafici del richiedente;
 - Codice Fiscale e/o Partita IVA;
 - numero e data d'iscrizione nel Registro delle imprese commercio su aree pubbliche;
 - indicazione del posteggio a cui la domanda si riferisce;
 - autocertificazione dei requisiti morali e professionali di cui all'articolo 71 del d.Lgs.59/2010 e s.m.i. del titolare ovvero del legale rappresentante, dei soci e del preposto, qualora presente;
 - autocertificazione dell'assolvimento degli obblighi connessi all'istituto della carta di esercizio e dell'attestazione annuale, con indicazione del numero identificativo di entrambi i documenti, qualora previsto dalla normativa regionale quale requisito di partecipazione al bando;
 - consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003.
- 4.4 Alla domanda devono essere allegati, a pena di inammissibilità, i seguenti documenti:
- copia del documento di identità;
 - copia del permesso di soggiorno in corso di validità, per i cittadini non residenti nell'Unione Europea (se il permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo).
- 4.5 Ai fini delle priorità per l'assegnazione del posteggio, la domanda dovrà inoltre contenere:
- ogni altro elemento indicato nel modello di domanda ritenuto idoneo a conseguire le priorità di legge.
- 4.6 Nel caso in cui la domanda contenga false o mendaci dichiarazioni, fatte salve le sanzioni previste dal vigente Codice Penale, essa verrà annullata d'ufficio e in toto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
- L'esclusione della domanda avverrà nei seguenti casi:
- la spedizione delle domande fuori dal termine e con modalità diverse da quelle previste dal presente bando;
 - la mancata sottoscrizione della domanda;
 - la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali per l'esercizio dell'attività da parte del titolare dell'impresa individuale/legale rappresentante della società;
 - nel caso di società, la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali da parte dei soci con poteri di amministrazione;
 - la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali per l'attività del settore alimentare o dell'eventuale soggetto preposto alla vendita in possesso dei requisiti;
 - la mancanza del documento di identità e del permesso di soggiorno
 - l'omissione, l'illeggibilità e la non identificabilità di uno degli elementi identificativi del richiedente;
 - la mancata indicazione del posteggio di cui si chiede l'assegnazione con la specificazione merceologica;
 - la presentazione della domanda su modello diverso da quello allegato al bando.

Alle domande complete dei requisiti di ammissibilità sono consentite integrazioni secondo le disposizioni comunali eventualmente stabilite nel bando
Il Comune esamina le domande validamente pervenute e rilascia l'autorizzazione e contestuale concessione per ciascun posteggio libero sulla base di una graduatoria formulata tenendo conto dei criteri definiti dalla normativa vigente.

Articolo 5 – Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni di tipo A

- 5.1 Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione di tipo A) si conclude entro novanta giorni decorrenti dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione delle domande.
- 5.2 All'atto della presentazione delle domande relative all'autorizzazione di tipo A), sarà rilasciata al soggetto interessato sia esso operatore commerciale o imprenditore agricolo, da parte del responsabile del procedimento, una ricevuta contenente le seguenti indicazioni:
- Ufficio competente alla gestione della pratica;
 - Oggetto del procedimento;
 - Persona responsabile del procedimento;
 - Ufficio presso il quale si può prendere visione degli atti del procedimento;
 - Termine di conclusione del procedimento.
- 5.3 Nel caso di invio delle domande a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dall'avviso, debitamente firmato; in ogni caso, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione o della domanda, il responsabile del procedimento comunica all'interessato le indicazioni di cui al comma precedente.
- 5.4 La decorrenza dei termini previsti dal comma 1 del presente articolo avviene dalla data di ricevimento della domanda del soggetto interessato, a condizione che la stessa sia regolarmente formulata e completa di tutti i dati, notizie e documenti previsti dalla normativa vigente al momento dell'inoltro al Comune.
- 5.5 Qualora la domanda risulti irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà notizia al soggetto interessato entro dieci giorni dal ricevimento, indicando le cause della irregolarità o della incompletezza.
Nel caso di irregolarità il responsabile del procedimento archivia la pratica.
Nel caso di incompletezza il termine decorre dal ricevimento degli elementi mancanti.
- 5.6 I termini di cui al precedente comma possono essere interrotti una sola volta dal Comune, con atto del responsabile del procedimento, inviato a mezzo di nota raccomandata con avviso di ricevimento, esclusivamente per la richiesta dell'interessato di elementi integrativi o di giudizi che non siano già nella disponibilità del Comune e che il Comune stesso non possa acquisire autonomamente.
- 5.7 Nel caso di richiesta di elementi integrativi, i termini di cui al precedente comma 4/1 iniziano a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento, da parte del Comune, degli elementi richiesti.
Eventuali richieste di nuovi elementi integrativi successive alla prima sospendono, ma non interrompono i termini di cui al precedente comma 5.1
- 5.8 Le integrazioni richieste dovranno pervenire entro 30 giorni dalla richiesta, pena l'archiviazione della pratica.
- 5.9 Decorso il termine di cui al comma 5.1 del presente articolo, considerando le eventuali interruzioni di cui ai precedenti commi 5.5 e 5.6, senza che sia stato notificato il provvedimento di diniego, la domanda deve ritenersi accolta.
- 5.10 L'autorizzazione all'esercizio di vendita su aree pubbliche viene rilasciata con atto espresso, contestualmente all'assegnazione del posteggio.
- 5.11 L'operatore commerciale deve rispettare le norme fiscali.

Articolo 6 – Subingressi - Disposizioni generali

- 6.1 L'autorizzazione non può essere oggetto di cessione separatamente dall'azienda o dal ramo d'azienda cui si riferisce.
- 6.2 Ai fini della cessione dell'autorizzazione di nuovo rilascio, qualunque ne sia la normativa di presupposto, LEGGE n° 112/91 ovvero D.Lgs. n° 114/98, il cedente deve dichiarare di aver iniziato l'attività corrispondente all'azienda o al ramo di azienda relativi all'autorizzazione di riferimento.
- 6.3 Nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione non esercitasse già, al momento del rilascio dell'autorizzazione, l'attività di commercio su area pubblica, l'inizio attività è provato mediante l'iscrizione al registro delle imprese;
- 6.4 Nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione esercitasse già, al momento del rilascio della stessa, l'attività di commercio su area pubblica, sulla base di altra autorizzazione, l'inizio attività è provato:
- a) Se trattasi di attività a posto fisso, mediante l'effettuazione delle presenze su posteggio in concessione, per un periodo pari ad un mese solare, mediante l'utilizzo dell'apposita attrezzatura aziendale.
Nel caso di posteggio utilizzabile per un giorno la settimana il numero di presenze richiesto è quattro.
 - b) Se trattasi di attività in forma itinerante, mediante la disponibilità dell'attrezzatura aziendale a tal fine destinata e, nei casi in cui ciò sia previsto dalla legge, mediante il modello annuale per l' I.V.A
- 6.5 Nel caso di subingresso per gestione (affitto di azienda) la validità della autorizzazione e della concessione è determinata dalla durata del contratto di affitto e tale periodo viene annotato sul nuovo titolo autorizzativo.
Alla scadenza il contratto di gestione può essere rinnovato tra le parti ed il Comune rilascia una nuova autorizzazione oppure appone una annotazione di convalida, per il nuovo periodo.
Il titolare dell'azienda alla cessazione della gestione pro tempore, è tenuto a chiedere che gli venga rilasciata una nuova autorizzazione.
- 6.6 Nei casi di sub ingresso trova applicazione la normativa relativa al VARA.
La disciplina dei sub ingressi di differenzia a seconda che il subentrante sia:
- operatore vecchio (in attività da più di un anno rispetto al 28 febbraio di ogni anno): in questo caso la verifica di regolarità va fatta in capo al subentrante;
 - operatore intermedio (in attività da più di un anno rispetto al 28 febbraio di ogni anno ma che non ha ancora lavorato nemmeno un giorno nell'anno oggetto di controllo): in questo caso la verifica di regolarità va fatta in capo al cedente;
 - operatore nuovo (in attività da meno di un anno rispetto alla data del 28 febbraio di ogni anno): in questo caso la verifica di regolarità va fatta in capo al cedente.

Articolo 7 – Subingresso nelle autorizzazioni di tipologia A

- 7.1 Nell'ipotesi di cessione in proprietà o gestione per atto fra vivi o per causa di morte dell'attività commerciale corrispondente all'autorizzazione di tipo A, il cessionario inoltra, entro quattro mesi dalla stipulazione del contratto presupposto o dal verificarsi dell'evento, al Comune sede del posteggio la comunicazione di subingresso, con l'autocertificazione del possesso dei requisiti di cui all' art. 5 del DLgs.n° 114/98 e degli estremi dell'atto o dell'evento presupposto, allegandovi l'autorizzazione originale.

Il subentrante, nel periodo che intercorre dalla stipula del contratto a quella della comunicazione al Comune (quattro mesi) può frequentare il mercato purché in possesso di atto notarile o scrittura privata debitamente registrata.

- 7.2 Nel caso di subingresso per causa di morte il subentrante che non sia in possesso, al momento dell'evento, dei requisiti professionali di cui all'art. 5 del D.Lgs. n° 114/98, può continuare nell'esercizio dell'attività del dante causa, in attesa dell'ottenimento dei requisiti stessi che deve avvenire entro un anno dalla data dell'evento.
- 7.3 Il trasferimento in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o a causa di morte, dell'azienda commerciale comporta la variazione della titolarità dell'autorizzazione, rispettivamente, in capo al gestore o al nuovo proprietario, purché sia in possesso dei requisiti ex art. 5 D.Lgs. n° 114/98.
- 7.4 In caso di cessazione della gestione, il titolo è reintestato al proprietario a seguito di autocertificazione attestante il possesso dei requisiti per l'esercizio, dell'attività, entro i quattro mesi successivi.
- 7.5 Fino alla variazione della titolarità dell'autorizzazione da parte del Comune, l'operatore esercita l'attività con la copia della comunicazione recante il timbro di ricezione del Comune e copia del titolo autorizzativo.
- 7.6 In ogni caso di subingresso in attività di commercio su aree pubbliche i titoli di priorità maturati ed acquisiti in capo all'azienda oggetto di trasferimento, si trasferiscono al cessionario, ad esclusione dell'anzianità di iscrizione al registro delle imprese, già registro ditte.
La disposizione si applica anche al caso del conferimento in società.
- 7.7 Le assenze dal posteggio, rilevanti agli effetti della revoca dell'autorizzazione, effettuate dal cedente, non si trasferiscono al cessionario.
- 7.8 Il titolare di più autorizzazioni può trasferirne separatamente una o più; il trasferimento può essere effettuato solo insieme al complesso dei beni, posteggi compresi, per mezzo del quale ciascuna di esse viene utilizzata.
Non può essere oggetto di autonomi atti di trasferimento né l'attività corrispondente ad uno solo dei settori merceologici né l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Articolo 8 – Cambio di residenza nelle autorizzazioni di tipologia A

- 8.1 Nell'ipotesi di cambiamento di residenza del titolare di autorizzazione di tipo A, questi ne dà comunicazione entro sessanta giorni al comune sede di posteggio che provvede alle necessarie annotazioni.

Articolo 9 – Revoca e sospensione dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su area pubblica

- 9.1 La sospensione e la revoca, da adottarsi d'ufficio nei casi previsti dall'articolo 29, comma 3 e 4, del D.Lgs. n° 114/98, sono adottate previa contestazione all'interessato ed invito a presentare le proprie controdeduzioni entro un congruo termine, non inferiore a trenta giorni, stabilito dal Comune sede di posteggio, nel caso di autorizzazioni di tipo A e dal Comune di residenza nel caso di autorizzazioni di tipo B.
- 9.2 Il titolare di autorizzazione per il commercio su area pubblica con posto fisso può sospendere l'attività nei limiti consentiti dall'art. 29, comma 4 lett. b), del D.Lgs. n° 114/98.

Decorso tale termine l'autorizzazione è revocata.

- 9.3 In aggiunta alle cause giustificative di assenza dal posteggio indicate dall'art 29, comma 4 lett. b), del D.Lgs. n° 114/98 al fine di non incorrere nella decadenza dal posteggio e nella conseguente revoca dell'autorizzazione, è consentito al Comune di valutare discrezionalmente, fino ad un periodo massimo di assenza dal posteggio di un anno, la sussistenza di gravi motivi impeditivi all'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica a posto fisso, in casi eccezionali, debitamente comprovati.
- 9.4 Qualora si tratti di agricoltore esercente la vendita su area pubblica del proprio prodotto, rientrano fra i gravi motivi di impedimento all'esercizio dell'attività di cui al precedente comma 9.3, se adeguatamente comprovati, le assenze determinate da mancata o scarsa produzione, che dovranno essere tempestivamente segnalate al Comune e debitamente motivate.
- 9.5 Agli effetti del termine previsto, a pena di decadenza dalla concessione del posteggio, dall'art. 29, comma 4 lett. b), del D.Lgs. n° 114/98 per mancato utilizzo dello stesso, non si computano altresì le assenze effettuate dall'operatore per il periodo delle ferie, per un numero di giorni non superiore a trenta nell'arco dell'anno, purché preventivamente comunicate.
- 9.6 I casi che rappresentano violazione di particolare gravità sono valutabili di volta in volta dal Comune ai sensi dell'art. 29, comma 3, del D.Lgs. n° 114/98.

Articolo 10 – Aggiunte e modifiche del settore merceologico

- 10.1 Le aggiunte e/o le modifiche del settore merceologico sono soggette ad istanza al Comune competente per territorio, nel caso in cui si tratti di autorizzazione di tipo A.
- 10.2 Il Comune può negare l'autorizzazione nel caso in cui, con l'atto di concessione del posteggio, abbia subordinato l'utilizzo dello stesso alla vendita dei prodotti di un determinato settore o di particolari tipologie di prodotti nell'ambito di uno stesso settore, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 28, comma 15, del D.Lgs. n° 114/98 e ribadita al Titolo III, Capo I, n° 4, della deliberazione di Giunta Regionale n° 32-2642 del 2/4/2001 e nel caso in cui sia necessario salvaguardare la tutela dell'igiene e sanità pubblica.
- 10.3 Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione all'aggiunta di posteggio su autorizzazione di tipo A si conclude entro centoventi giorni dalla presentazione dell'istanza.
Decorso il termine predetto senza che sia stato notificato il provvedimento di diniego, la domanda deve ritenersi accolta.

Articolo 11 – Conversione autorizzazioni di tipologia A

- 11.1 L'autorizzazione di tipo A), consente all'operatore l'esercizio del commercio su posteggio ed abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale.
- 11.2 Ad ogni autorizzazione deve corrispondere un posteggio.
- 11.3 Al posteggio individuato come unico nell'atto istitutivo del mercato o altra forma di commercio su area pubblica, che sia utilizzabile, da parte dello stesso operatore, per più giorni settimanali, corrisponde una sola autorizzazione.
Allo stesso posteggio corrisponde peraltro una distinta autorizzazione per ciascuno o alcuni dei giorni di utilizzo del medesimo qualora l'interessato abbia effettuato in merito apposita comunicazione al Comune competente per le operazioni di conversione, contenente:

- l'indicazione della volontà di disporre, a qualunque titolo, del ramo d'azienda corrispondente ad uno o ad alcuni dei giorni settimanali di utilizzo del posteggio medesimo;
- la dichiarazione sostitutiva comprovante l'avvenuta stipulazione di un contratto preliminare di presupposto ovvero, nel caso in cui la volontà di disporre del ramo d'azienda attenga allo scambio consensuale di posteggio con altro operatore dello stesso mercato, l'avvenuta richiesta di scambio consensuale di posteggio da parte dei due soggetti interessati al Comune competente.

Articolo 12 – Autorizzazioni di tipo B)

- 12.1 L'autorizzazione di tipo B) consente all'operatore l'esercizio del commercio in forma itinerante in riferimento all'ambito territoriale nazionale così come risulta dai Criteri Regionali, l'esercizio dell'attività nell'ambito delle fiere su tutto il territorio nazionale, la vendita a domicilio del consumatore secondo quanto è previsto dall'articolo 28, comma 4, del D.Lgs n° 114/98, l'esercizio nelle aree di sosta prolungata qualora previste, la partecipazione alla spunta in ambito nazionale.
- 12.2 Allo stesso soggetto non può essere rilasciata più di una autorizzazione nell'ambito dell'intero territorio regionale, fatti salvi i diritti acquisiti, ai sensi del disposto del Decreto Legislativo n° 114/1998 e della D.C.R. n° 32-2642 del 2/4/2001, nonché l'acquisto d'azienda per atto tra vivi o per causa di morte.
- 12.3 L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica senza l'uso di posteggio ed in forma itinerante tipo B) è rilasciata dal comune di residenza del richiedente o, in caso di società di persone, dal comune in cui ha sede legale la società.
- 12.4 L'operatore commerciale deve rispettare le norme fiscali, di regolarità contributiva, nonché la normativa in materia di permesso di soggiorno (nel caso di operatore extra-comunitario)

Articolo 13 – Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni di tipo B

- 13.1 La domanda di rilascio dell'autorizzazione è inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento al Comune di residenza del richiedente o di sede legale, qualora il richiedente sia una società.
- 13.2 Il responsabile del procedimento effettua la comunicazione di avvio entro dieci giorni decorrenti dal ricevimento della domanda ed assicura l'applicazione delle disposizioni previste dalla LEGGE 7/8/1990 n° 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni.
- 13.3 La domanda si intende accolta qualora il Comune non comunichi all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine, comunque non superiore a novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, fissato dal Comune stesso.
- 13.4 Allo stesso soggetto non può essere rilasciata più di una autorizzazione, ai sensi della presente normativa, nell'ambito dell'intero territorio regionale, fatti salvi i diritti acquisiti nonché l'acquisto d'azienda per atto tra vivi o per causa di morte. Nell'istanza di autorizzazione devono essere indicati, a pena di inammissibilità della stessa, il Comune o i Comuni del Piemonte nei quali il richiedente ha fissato la propria residenza nel periodo intercorrente tra il giorno successivo alla data di pubblicazione della deliberazione di Giunta Regionale n° 32-2642 del 2/4/2001 e la data dell'istanza di autorizzazione.
- 13.5 Nell'istanza devono altresì essere indicati gli estremi delle autorizzazioni delle quali il richiedente abbia la titolarità al momento della presentazione della stessa.

Articolo 14 – Subingresso nelle autorizzazioni di tipologia B

- 14.1 Nell'ipotesi di cessione in proprietà o gestione per atto tra vivi o per causa di morte, dell'attività commerciale corrispondente all'autorizzazione di tipo B, il cessionario provvede ad inoltrare, entro quattro mesi dalla stipulazione del contratto o dal verificarsi dell'evento, al proprio Comune di residenza la comunicazione di subingresso, con l'autocertificazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D.Lgs. n° 114/98 nonché degli estremi dell'atto dell'evento presupposto, allegandovi l'originale dell'autorizzazione. Fino alla reintestazione del titolo da parte del Comune di residenza del subentrante, l'operatore esercita l'attività con la copia della comunicazione con il timbro di ricezione del Comune e copia del titolo autorizzativo.
- 14.2 Qualora il Comune di residenza del cessionario sia diverso da quello del cedente, il primo da comunicazione al secondo dell'avvenuta reintestazione per gli adempimenti conseguenti. Al subingresso nelle autorizzazioni di tipo B si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni relative ai subingressi nelle autorizzazioni di tipo A.

Articolo 15 – Cambio di residenza nelle autorizzazioni di tipologia B

- 15.1 Nel caso di cambiamento di residenza della persona fisica o di sede legale della società, titolari di autorizzazione di tipo B, l'interessato ne dà comunicazione entro sessanta giorni al Comune di nuova residenza o sede legale che provvede alla compilazione del nuovo titolo autorizzativo, previo ritiro dell'originale dell'autorizzazione ed a darne notizia al Comune di provenienza per gli adempimenti conseguenti. Nella nuova autorizzazione sono annotati gli estremi dell'autorizzazione precedente e dell'autorizzazione originaria ai fini della conservazione delle priorità.

Articolo 16 – Aggiunte e modifiche del settore merceologico

- 16.1 Comunicazione al Comune di residenza attestante, qualora trattasi di settore alimentare, il possesso del requisito professionale previsto dall' art. 5 del D.Lgs. n° 114/98.
- 16.2 La vendita dei corrispondenti generi merceologici può essere iniziata dall'interessato, a comunicazione avvenuta, comprovata dal timbro o dall'avviso postale di avvenuta ricezione da parte del Comune.

Articolo 17 – Conversione autorizzazioni di tipologia B

- 17.1 Le autorizzazioni di cui all'art. 1, comma 2, lett.c), della legge 28/3/1991 n° 112 sono convertite d'ufficio dai Comuni di residenza o di sede legale, nella nuova autorizzazione di tipo B, previa comunicazione dell'interessato contenente apposita autocertificazione relativa alla residenza attuale.
- 17.2 I Comuni che hanno rilasciato le autorizzazioni ai sensi della LEGGE n° 112/91 e della L.R. n° 17/95 procedono alla loro conversione, se il titolare risulta essere ivi residente. Se lo stesso ha trasferito la residenza in altro Comune, il Comune che rilascia il nuovo titolo ritira l'autorizzazione rilasciata ex LEGGE n° 112/91 e la invia, annullata, al comune di rilascio.
- 17.3 Nel caso in cui la residenza sia variata successivamente alla comunicazione effettuata dall'interessato ai fini della conversione ed in attesa dell'espletamento, da parte del Comune già competente per territorio, delle operazioni di conversione, il titolare è tenuto a dare immediata notizia del cambio di residenza al Comune ultimo di residenza al fine di consentire allo stesso il coordinamento con il Comune precedente.

Articolo 18 – Autorizzazioni già rilasciate da altre Regioni il cui titolare attuale sia residente nella Regione Piemonte

- 18.1 Qualora l'autorizzazione da convertire, rilasciata ai sensi della LEGGE n° 398/76 o della LEGGE n° 112/91, il cui titolare attuale risieda nell'ambito della Regione Piemonte, sia stata originariamente rilasciata all'interno di altra Regione, il Comune piemontese di residenza attuale provvede alla conversione, a seguito di comunicazione da parte dell'interessato, se la Regione di provenienza abbia declinato la propria competenza ed abbia curato la trasmissione al Comune piemontese di ultima residenza, di copia dell'autorizzazione da convertire.
Nel caso in cui la Regione di provenienza non abbia invece declinato la propria competenza, non è dato ai Comuni della Regione Piemonte di procedere.

Articolo 19 – Autorizzazioni già rilasciate nell'ambito della Regione Piemonte il cui titolare attuale sia residente fuori dal territorio regionale.

- 19.1 Qualora l'autorizzazione da convertire, rilasciata ai sensi della LEGGE n° 398/76 o della LEGGE n° 112/91, il cui attuale titolare sia residente in altra Regione, sia stata originariamente rilasciata da un Comune della Regione Piemonte, quest'ultimo provvede alla conversione, a seguito di comunicazione da parte dell'interessato, nel caso in cui la Regione di arrivo non abbia previsto la conversione all'interno del suo territorio.
In proposito, per i connessi adempimenti, il Comune piemontese di rilascio trasmette copia della comunicazione dell'interessato e dell'autorizzazione da convertire al Comune, appartenente ad altra Regione, di attuale residenza del titolare e provvede alla conversione nel caso in cui lo stesso declini la propria competenza ai sensi della normativa della Regione di appartenenza.

Nel caso in cui la Regione di arrivo non declini la propria competenza, non è dato ai Comuni della Regione Piemonte di procedere.

Articolo 20 – Disposizioni comuni alle conversioni

- 20.1 La conversione comporta l'annotazione sulla nuova autorizzazione delle merceologie, secondo i settori previsti dal D.Lgs. n° 114/98, nonché degli estremi dell'autorizzazione precedente e dell'autorizzazione originaria ai fini della conservazione delle priorità acquisite.
- 20.2 I Comuni inviano agli operatori comunicazione dell'avvenuta conversione, invitandoli a ritirare, entro il termine di novanta giorni, il nuovo titolo con contestuale deposito dell'originale.
- 20.3 Se l'interessato non ottempera, il Comune reitera la comunicazione. Decorsi ulteriori sessanta giorni, il titolo decade.
- 20.4 Fino a quando le autorizzazioni rilasciate ai sensi della normativa previgente non siano convertite, esse assumono la validità territoriale prevista dal D.Lgs. n° 114/98 e richiamata al Capo II, sez. I ed al Capo III, sez. I, del Titolo IV della D.G.R. n° 32-2642 del 2/4/2001.

Articolo 21 – Registro per le autorizzazioni

- 21.1 Il Comune conserva copia delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 28 del D. Lgs. n° 114/98, e predisporrà una apposita forma di registrazione in cui siano annotati i dati salienti di tutte le autorizzazioni e più precisamente:
- le generalità del titolare;
 - l'indirizzo di residenza;
 - il tipo di autorizzazione;
 - il settore merceologico oggetto dell'autorizzazione;
 - il numero del posteggio assegnato all'operatore;
 - il codice fiscale;
 - partita I.V.A.

Articolo 22 – I mercati

- 22.1 I mercati di Piossasco oggetto del presente Regolamento sono:

AREA SVOLGIMENTO	GIORNO o MESE	POSTEGGI NUMERO	ASSEGNAZIONE	MERCEOLOGIA
Via Kennedy - P.Pertini	giovedì	19	dodecennale	alimentare
		43	dodecennale	extralimentare
produttori		8	dodecennale	
Via Boccaccio	giovedì	21	dodecennale	alimentare
		35	dodecennale	extralimentare
produttori		5	dodecennale	

- 22.2 La soppressione, lo spostamento o le modifiche al mercato oggetto del presente regolamento, potranno essere definiti con apposita delibera del C.C.

Articolo 23 – Orari di mercato

- 23.1 Ogni mercato dovrà operare secondo le seguenti regole orarie:

dalle ore 8.30 alle ore 13.00

- 23.2 Tutti gli operatori con posto fisso dovranno essere all'interno dell'area mercatale entro e non oltre le ore 8,00; dopo tale orario il posteggio si intenderà vacante, a meno che, il titolare comunichi il ritardo dovuto a cause di forza maggiore, all'agente preposto al mercato; comunque lo stesso dovrà essere presente entro le ore 8,15, dopo di che il posteggio verrà assegnato agli spuntisti.
La spunta è fissata alle ore 8,45;
- 23.3 L'allestimento dei banchi di vendita potrà iniziare non prima delle ore 6,00;
- 23.4 A nessun operatore è consentito, salvo casi di comprovata ed eccezionale gravità, abbandonare il mercato prima delle ore 12,00.
- 23.5 Lo sgombero totale dell'area mercatale dovrà essere completato entro e non oltre le ore 14,30.
- 23.6 Nuove fasce orarie eventualmente diversificate secondo le stagioni potranno essere fissate dal Sindaco ai sensi della vigente normativa.
- 23.7 Nel caso di svolgimento anticipato del mercato, così come previsto dal successivo art. 48.3, l'orario di vendita è fissato dalle ore 14,30 alle ore 19,00.
Gli operatori assegnatari di posto fisso, dovranno essere all'interno dell'area mercatale non prima delle ore 13,00 e non oltre le ore 14,15; dopo tale orario, il posteggio si intenderà vacante e potrà essere assegnato in " spunta " alle ore 14,30.
- 23.8 Per gli operatori di posto fisso, non vengono conteggiate come assenze dal mercato quelle effettuate nelle giornate di svolgimento anticipato del mercato stesso, nonché quelle effettuate per "ferie" purché preventivamente comunicate per iscritto e per un periodo massimo di giorni 30 (pari a quattro mercati settimanali) anche non consecutivi.
In tale giornata, non vengono conteggiate le presenze agli spuntisti.

Articolo 24 – Accesso degli operatori al mercato.

- 24.1 L'accesso alle aree di mercato è consentito agli operatori commerciali assegnatari di posto mercato e agli operatori cosiddetti spuntisti, esclusivamente nell'orario fissato dal precedente articolo 23.

Articolo 25– Regole per la circolazione veicolare nel mercato.

- 25.1 È vietata la circolazione ed il posteggio degli automezzi se non facenti parte indispensabile dell'attività all'interno delle aree adibite a sede di mercato. I mezzi non autorizzati verranno rimossi a cura della Polizia Locale e le relative spese saranno poste a carico del proprietario del mezzo.

Articolo 26 – Criteri di assegnazione dei posteggi.

- 26.1 Per ottenere l'assegnazione di un posteggio sull'area del mercato è necessario essere in possesso dell'autorizzazione di tipo A prevista dal D.L.gs n° 114/98 rilasciata dal Comune di Piossasco.
- 26.2 Ai sensi del Titolo VI, Capo I, Sezione I, punto 1, della DGR 2/4/2001 n° 32-2642, sarà effettuata la conversione delle autorizzazioni precedentemente in vigore rilasciate ai sensi della legge n° 112/91.
Pertanto tutti i commercianti su area pubblica assegnatari di posteggio sul mercato saranno regolarizzati con i titoli previsti dalla DGR 2/4/2001 n° 32-2642.
- 26.3 Per l'assegnazione di posteggi resi disponibili da rinunce, revoche, decadenza o da altre modifiche intervenute sulle aree pubbliche, la competenza è del Comune di Piossasco.

Articolo 27 – Domande per l'autorizzazione e contestuale concessione di posteggio sul mercato.

- 27.1 Le domande relative al rilascio di autorizzazione e concessione di posteggio sul mercato seguono le disposizioni fissate dal Titolo IV, Capo II, della DGR 2/4/2001 n° 32-2642
La procedura è stabilita dagli articoli 3 bis e 5 del presente regolamento.
- 27.2 Il rilascio della concessione relativa ai singoli posteggi nei mercati è effettuata contestualmente al rilascio dell'autorizzazione.
- 27.3 La concessione ha la durata di dodici anni.
La concessione del posteggio non può essere ceduta, a nessun titolo, se non con l'azienda commerciale e relativa autorizzazione.

Articolo 28 – Assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti.

- 28.1 I posteggi non occupati entro l'orario di lavoro fissato dall'articolo 23 del presente Regolamento, sono disponibili per l'assegnazione giornaliera nell'ambito del medesimo settore merceologico.
Ai fini dell'assegnazione transitoria dei posti temporaneamente non occupati dal titolare della concessione nel mercato o nella fiera, si applica il criterio del maggior numero di presenze del soggetto che ha partecipato alla spunta, cumulate con quelle dell'eventuale dante causa, indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio.
Per partecipare alla spunta è necessario essere muniti di autorizzazione originale, attrezzature e merci.
A parità di presenze viene considerata la data di inizio attività dell'operatore commerciale effettivamente in attività, come rilevata dal certificato di iscrizione al Registro Imprese della CCIAA.
- 28.2 La graduatoria delle priorità è aggiornata con cadenza mensile dal corpo di vigilanza della Polizia Locale mediante annotazione su apposito registro.
Lo stesso è sempre disponibile per la consultazione da parte degli operatori presso il comando della Polizia Locale.
- 28.3 Qualora l'operatore assegnatario giornaliero, non occupi il posteggio assegnatogli entro 15 minuti, il posteggio si intenderà rifiutato e non sarà conteggiata la presenza.
- 28.4 I posteggi assegnati agli operatori ALIMENTARI del mercato 1 di Via Kennedy/P.zza Pertini e del mercato 2 di Via Boccaccio/P.zza Europa, ad avvenuto esaurimento delle richieste di operatori alimentari presenti alla spunta, possono essere assegnati anche ai non alimentaristi, secondo l'ordine della graduatoria di questi ultimi, in deroga a quanto stabilito al precedente punto 28.1

L'assegnazione dei posteggi agli spuntisti di prodotti ittici/carni, può essere attuata solo nei posti attrezzati a tale vendita.

28.5 Qualora uno spuntista che abbia acquisito il diritto all'assegnazione della presenza, non si presenti al mercato almeno 1 (una) volta nell'arco dell'anno solare, viene depennato dalla graduatoria.

Qualora, in qualunque momento successivo, lo stesso, dovesse presentarsi al mercato per la spunta, sarà reinserito nella graduatoria sin dalla settimana successiva, purché le presenze si riferiscano alla stessa autorizzazione, con il numero di presenze complessivamente accumulate.

Articolo 29 – Revoca e sospensione della autorizzazione e della concessione di posteggio.

29.1 La revoca e la sospensione dell'autorizzazione e della concessione di un posteggio e della relativa concessione di mercato devono avvenire esclusivamente secondo la norma fissata dall'articolo 29 del D.L.gs n° 114/98 e ai sensi dell'art 19, comma 1, lettera e), e dal Regolamento comunale COSAP.

Articolo 30 – Scambio di posteggio.

30.1 E' consentito lo scambio consensuale di posteggio tra operatori assegnatari di posteggio sul mercato purché del medesimo settore merceologico, previa comunicazione scritta agli uffici comunali competenti.

Articolo 31 – Obblighi dei venditori.

31.1 Gli operatori commerciali possono occupare esclusivamente il posto loro assegnato per l'esercizio della propria attività commerciale.
I passaggi per il pubblico devono essere lasciati liberi da ogni ingombro.

31.2 Gli operatori commerciali devono mantenere puliti i propri banchi e le relative attrezzature. I rifiuti devono essere raccolti negli appositi contenitori.

31.3 La merce esposta appesa al banco tenda non deve costituire ostacolo al traffico pedonale

31.4 Su richiesta delle persone autorizzate al controllo dovranno esibire il documento di assegnazione del posteggio, l'originale del titolo autorizzativo e le ricevute attestanti il pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico e della tassa giornaliera rifiuti .

31.5 I cartellini o il listino prezzi devono essere scritti in modo chiaro e leggibile, bene esposti alla vista del pubblico con riferimenti precisi alle singole qualità e quantità.

31.6 E' vietato recare molestie, occupare spazi non assegnati, tenere cani, accendere fuochi liberi.

31.7 Gli operatori commerciali devono avere un comportamento che rispetti l'incolumità degli altri operatori e consumatori e devono evitare schiamazzi, urla e, ogni atto contrario alla pubblica decenza.

31.8 Gli operatori devono rispettare tutte le vigenti norme igienico-sanitarie per la vendita dei prodotti alimentari;

- 31.9 Devono pertanto proteggere la merce di genere alimentare esposta per la vendita dal contatto e/o manipolazione da parte della clientela e comunque da ogni possibile deterioramento; in regime di libero servizio è obbligatoria la fornitura al cliente di guanti monouso;
- 31.10 Usare apparecchiature ed impianti elettrici in regola con le leggi e le specifiche normative vigenti;
- 31.11 Per quanto riguarda l'utilizzo di GPL andranno rispettate le seguenti prescrizioni:
- per la preparazione di cibi destinati alla vendita, devono essere utilizzati apparecchi provvisti della marcatura CE
 - gli apparecchi di cui sopra devono essere impiegati in conformità alle istruzioni del manuale d'uso e manutenzione e devono rientrare nelle seguenti tipologie:
 - apparecchi di cottura installati sui banchi di vendita
 - apparecchi di cottura installati nelle cucine e negli stand gastronomici
 - apparecchi di cottura installati su auto negozi
 - altri apparecchi (ad esempio, per la produzione di acqua calda sanitaria, per il riscaldamento)
 - per gli auto negozi in cui la fonte di energia è rappresentata da GPL in bombole devono essere rispettate le prescrizioni di cui all'allegato A della Circ. Ministeriale 3794 del 12/03/2014
 - per gli auto negozi in cui la fonte di energia è rappresentata da GPL in serbatoi fissati in modo inamovibile sul veicolo stesso devono essere rispettate la norma UNI EN 1949 e le prescrizioni particolari di cui all'allegato A della Circ. Ministeriale 3794 del 12/03/2014
 - al di fuori degli orari di funzionamento degli apparecchi di utilizzazione e nei periodi di inattività, i rubinetti o i dispositivi di intercettazione collegati alle valvole automatiche delle bombole devono essere tenuti in posizioni di chiusura
 - le manichette e i tubi flessibili devono essere sostituiti in caso si riscontrino anomalie o danneggiamenti e, in ogni caso, entro la data di scadenza
 - gli apparecchi utilizzatori alimentati a GPL devono essere assoggettate a manutenzione periodica programmata in conformità alle istruzioni del fabbricante
 - i condotti d'estrazione dei prodotti della combustione (fumi) e dei vapori di cottura (grassi) devono essere controllati visivamente prima di ogni utilizzo e puliti con periodicità regolare, almeno ogni 6 mesi
 - ogni veicolo deve essere dotato di un registro di manutenzione nel quale devono essere annotate tutte le operazioni di manutenzione e controllo dei dispositivi e sistemi di sicurezza dell'installazione. Tale registro deve essere messo a disposizione a richiesta degli addetti alla sicurezza del sito ove il veicolo viene utilizzato e/o delle autorità competenti
 - gli oli e i grassi di colaggio, residui della cottura, devono essere accuratamente convogliati, raccolti ed allontanati da possibili fonti di innesco. I materiali di consumo usati per la pulizia degli apparecchi ed impregnati di tali sostanze combustibili devono essere accantonati e custoditi lontani da possibili fonti di innesco.

A tale proposito agli operatori su area pubblica nell'esercizio delle loro attività è fatto divieto:

- detenere, nell'ambito del singolo banco o auto negozio, quantitativi di GPL in utilizzo e deposito superiori a 75 kg.
- utilizzare bombole ricaricate o comunque riempite al di fuori degli stabilimenti autorizzati a termini del Decreto Legislativo 22 febbraio 2006 n. 128. Bombole non collegate agli impianti, anche se vuote, non devono essere tenute in deposito presso l'utenza.

Articolo 32 – Sostituzione del soggetto autorizzato.

- 32.1 Il titolare di autorizzazione può farsi sostituire nell'attività da familiari coadiutori o dipendenti a condizione che, durante l'attività di vendita, gli stessi siano muniti del titolo originale dell'autorizzazione, da poter esibire agli organi di vigilanza, nonché delle attrezzature, del veicolo, dei libri e delle attrezzature fiscali del titolare.
Fuori dei casi indicati è altresì consentito all'operatore di farsi sostituire, a titolo temporaneo e soltanto per casi eccezionali, da altri soggetti, comunque incaricati, che devono attenersi, nell'attività di vendita, al rispetto delle disposizioni di cui al presente punto e devono, inoltre, essere muniti di atto di delega comprovante il titolo della sostituzione e una documentazione attestante il motivo della delega.

Articolo 33 – Modalità di riassegnazione dei posteggi a seguito di spostamento e/o riorganizzazione dei mercati

- 33.1 Nel caso in cui si debba procedere alla riorganizzazione dei mercati e/o allo spostamento si procederà nel rispetto di quanto disposto nella deliberazione di Giunta Regionale n° 32-2642 del 2.04.01, Titolo III, Capo II, n°3, e nello specifico di seguito elencati.
La riassegnazione deve tenere conto:
- delle opzioni esercitate dai concessionari, chiamati ad esprimerle secondo l'ordine della maggiore anzianità, risultante dalla data della concessione di posteggio originaria.
Nel caso in cui il soggetto abbia acquisito un nuovo posteggio a seguito di miglioria, la data da considerare è quella della concessione del posteggio originario sul mercato di cui trattasi.
A parità di data prevale la maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto giuridico titolare dell'autorizzazione.
 - delle dimensioni e della localizzazione in specifici settori dei posteggi disponibili, in relazione al tipo di attrezzature per la vendita ed alle merceologie autorizzate.
 - delle esigenze di interesse pubblico concernenti gli aspetti igienico sanitari e di sicurezza.
- 33.2 L'opzione esercitata dai concessionari non può causare pregiudizio all'articolazione del mercato che oltre ad essere funzionale alla produttività ed al servizio offerto dallo stesso, deve garantire il rispetto delle norme igienico sanitarie e di sicurezza.
- 33.3 E' possibile prescindere dai criteri di cui sopra solo in presenza di formale accordo fra il Comune e rappresentanti del mercato.

Articolo 34 – Rappresentanti di mercato.

- 34.1 Per ogni area di mercato, gli ambulanti titolari di concessione di posto fisso, possono eleggere una commissione composta da un massimo di 3 delegati, uno per ciascun settore merceologico alimentare ed extra alimentare, ed uno per i produttori.
E' compito degli ambulanti comunicare al Comune il nominativo degli eletti.
La Commissione ha il compito di collaborare, per il regolare svolgimento dell'attività di mercato e per la corretta applicazione del presente regolamento, con l'Assessorato alle Attività Economiche e con gli organi preposti alla vigilanza;
Valgono inoltre le seguenti specificazioni:
- uno stesso operatore non può essere eletto Delegato in più aree di mercato comunali;
 - la delega decade in caso di perdita, a qualunque titolo, della concessione di posto fisso;
 - In caso di decadenza di un Delegato, subentra il successivo nella graduatoria dei voti riportati per la medesima area; in tal caso il nominativo del sostituto dovrà essere comunicato al Comune.

Articolo 35 – Aree destinate agli agricoltori. Criteri di assegnazione dei posteggi.

35.1 Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29/12/1993 n° 580, possono vendere al dettaglio in forma itinerante i prodotti provenienti dalle rispettive aziende nel rispetto dei limiti previsti dal D.Lgs. n° 228/2001, previa comunicazione al Comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione dei prodotti.

La comunicazione, oltre all'indicazione delle generalità del richiedente, dell'iscrizione nel registro delle imprese e degli estremi di ubicazione dell'azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui si intende praticare la vendita e l'autocertificazione dei requisiti morali previsti dall'art. 4 del D.Lgs n° 228/2001.

La vendita in forma itinerante può essere effettuata, decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione e, in seguito alle operazioni di spunta, anche sui posteggi dei mercati riservati ai produttori, qualora liberi.

35.2 Le aree date in concessione per l'esercizio dell'attività di vendita degli agricoltori sono individuate nel seguente modo:

Area	Giorno	Banchi numero	.	
Via Kennedy	giovedì	8		
Via Boccaccio	giovedì	5		
TOTALE		13		

Gli operatori commerciali non possono occupare nemmeno in spunta i posteggi riservati ai produttori agricoli.

I produttori agricoli possono esercitare l'attività di vendita esclusivamente sui posteggi a loro assegnati e non possono partecipare alla spunta per l'assegnazione giornaliera dei posteggi destinati agli operatori commerciali.

35.3 I produttori agricoli che intendono effettuare la vendita al dettaglio su area mercatale con posteggio devono presentare la domanda ai sensi degli art. 4 e 5 del presente regolamento. Ai fini dell'assegnazione dei posteggi, il Comune si attiene alla normativa regionale vigente inerenti le autorizzazioni a posto fisso.

35.4 La qualità di agricoltore è provata mediante esibizione del proprio numero di Partita IVA, dell'iscrizione al registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29/12/1992 n° 580 ed anche mediante l'autocertificazione in carta libera che dichiara:

- il tipo di coltivazione o allevamento prevalente condotto dal produttore,
- la superficie del fondo utilizzato per la coltivazione e l'allevamento dei prodotti posti in vendita.

35.5 La concessione del posteggio rilasciata ai produttori agricoli ha validità dodecennale. Fatte salve le disposizioni relative al trasferimento della titolarità o della gestione dell'impresa agricola, l'assegnazione in concessione dodecennale dei posteggi riservati ai produttori agricoli avviene sulla base di appositi bandi comunali articolati come previsto dalla vigente normativa.

35.6 È consentita la cessione in subingresso del posteggio solo nel caso in cui sia unitamente ceduta l'azienda agricola di riferimento.

35.7 È motivo di decadenza di concessione del posteggio la perdita dello "status" di agricoltore.

35.8 La revoca della concessione del posteggio deve avvenire esclusivamente secondo la norma fissata dall'articolo 29 del D.Lgs. n° 114/98 e ai sensi dell'art 19, comma 1, lettera e), e dal Regolamento comunale COSAP.

Le assenze degli agricoltori - opportunamente comunicate - non comportano alcuna decadenza dall'assegnazione del posteggio.

35.10 Valgono per gli agricoltori tutte le regole fissate dal presente regolamento per gli operatori commerciali in tema di orario, nonché quelle fissate dagli articoli 23.7, 23.8 del presente Regolamento.

L'attività di vendita diretta da parte dei produttori agricoli deve essere effettuata nel rispetto dei limiti imposti dal D.Lgs. n° 228/2001 e della normativa vigente in materia di etichettatura dei prodotti e di tracciabilità e rintracciabilità degli alimenti.

In particolare per ciascun prodotto dovranno essere esposti in modo chiaro e visibile:

- l'indicazione del prezzo
- l'indicazione dei dati dell'azienda agricola (ragione sociale – indirizzo – Comune)
- autocertificazione della produzione propria
- indicazione degli eventuali prodotti acquistati (che secondo la normativa nazionale devono essere appartenenti allo stesso comparto merceologico) con l'indicazione del fornitore.

35.11 Le assegnazioni occasionali dei posteggi vacanti vengono fatte secondo i criteri di cui al Titolo III, Capo II, n° 1, lettera e), della D.G.R. n° 32-2642 del 2/4/2001.

35.12 Il presente regolamento non si applica ai mercati per la vendita diretta di prodotti agricoli di cui al decreto ministeriale 20 novembre 2007 (attuazione dell'art. 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sui mercati riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli).

Articolo 36 – Scambio di posteggio.

36.1 E' consentito lo scambio di posteggio tra operatori concessionari di mercato.

Articolo 37 – Promozione dell'informazione e della tutela dei consumatori.

37.1 Cartelli e listini dei prezzi e descrizione dei prodotti devono essere esposti in modo chiaro e visibile.

Articolo 38 – Collocamento delle derrate.

38.1 Le derrate alimentari poste in vendita sul mercato devono essere tenute alla vista del pubblico in modo che possano essere ispezionate agevolmente dagli agenti e dai funzionari addetti alla vigilanza sanitaria.

38.2 Le derrate alimentari non possono essere collocate al suolo, ma su banchi appositamente attrezzati, aventi altezza non inferiore a 0,60 metri o comunque nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti; l'altezza dei cumuli non può superare metri 1,40 dal suolo.

38.3 Sono soggette alle stesse disposizioni anche le derrate di prodotti non alimentari riguardanti i generi di abbigliamento, le pentole, le stoviglie e gli accessori di cucina.

Articolo 39 – Divieti di vendita.

- 39.1 Sul mercato è fatto divieto di vendere derrate alimentari e bevande non atte al consumo o comunque non conformi alle leggi sanitarie.
A tale proposito, si intendono destinati alla vendita tutti i prodotti che si trovano presso il posto vendita compresi quelli ubicati sui mezzi di trasporto.
- 39.2 È prevista la confisca dei prodotti non a norma.

Articolo 40 – Vendita di animali destinati all'alimentazione.

- 40.1 Fatta eccezione per i prodotti ittici, nei mercati è proibito uccidere, spennare ed eviscerare animali, i polli dovranno essere posti in vendita già spennati ed eviscerati, i conigli liberati dalle parti distali ed accuratamente eviscerati.

Articolo 41 – Atti dannosi agli impianti del mercato.

- 41.1 Gli operatori non devono in alcun modo, danneggiare, manomettere o insudiciare gli impianti le attrezzature del mercato e - in modo particolare - il suolo.

Articolo 42 – Utilizzo dell'energia elettrica.

- 42.1 E' fatto divieto agli operatori commerciali di effettuare allacciamenti agli impianti di energia elettrica senza la preventiva autorizzazione del Comune.

Articolo 43 – Furti e incendi.

- 43.1 L'Amministrazione Comunale non risponde di furti e incendi che si verificano sul mercato.

Articolo 44 – Verifica delle assenze degli operatori commerciali.

- 44.1 E' ritenuto assente dal mercato chi non si presenta sullo stesso entro il termine massimo fissato all'articolo 23.2 oppure chi lo abbandona prima dell'ora stabilita all'articolo 23.4

Articolo 45 – Tassa di occupazione del suolo pubblico, tassa rifiuti giornaliera e allacciamento ENEL.

- 45.1 Il Comune determina la misura e le modalità di pagamento della tassa occupazione del suolo pubblico e della tassa rifiuti giornaliera con propri atti deliberativi, in base alla legge n° 507/93, articoli 45, 50 e 77.
- 45.2 Il pagamento delle tasse di cui sopra, per le assegnazioni giornaliere nei posteggi vacanti, verrà effettuato mediante versamento diretto al personale addetto, pena la mancata assegnazione del posteggio.
- 45.3 In caso di erogazione e relativo allacciamento alla energia elettrica la tassa corrisposta sarà relativa a quanto disposto con apposito atto della Giunta Comunale.

Articolo 46 – Preposti alla vigilanza.

- 46.1 Preposto alla vigilanza sul mercato è il Corpo di Polizia Locale.
Ad esso compete:
- garantire l'ordinata formazione e lo scioglimento quotidiano del mercato,
 - assegnare i posti vacanti,
 - garantire il rispetto delle norme sull'attività commerciale,
 - garantire il rispetto delle norme sul funzionamento del mercato.
- 46.2 Sono fatti salvi i controlli da parte di altri Enti o Organi per le materie di loro competenza

Articolo 47 – Sanzioni.

- 47.1 Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2.582,00 a Euro 15.493,00 e con la confisca delle attrezzature e della merce come previsto dall'articolo 29, comma 1, del D.Lgs. n° 114/98.
- 47.2 Chiunque violi le limitazioni e i divieti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche in forma itinerante di cui all'art. 65 del presente regolamento, adottato ai sensi del D.Lgs. n° 114/98, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,00 a Euro 3.098,00, come previsto dall'articolo 29, comma 2, del D.Lgs. n° 114/98.
- 47.3 Chiunque violi le altre norme del presente regolamento è punito con una sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 250,00, come stabilito dall'articolo 7 del D.Lgs n° 18/8/2000 n° 267, con le modalità di cui alla legge 24/11/1981 n°689.
- 47.4 In caso di particolare gravità o di stessa violazione commessa per due volte in un anno il Dirigente può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni.
La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
- 47.5 Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il Comune.
Alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero ingiunzioni di pagamento.

Articolo 48 – Ulteriori disposizioni.

- 48.1 I dodici anni di validità dell'assegnazione della concessione di posteggio per gli attuali assegnatari decorre a far data dalla deliberazione di riordino.
- 48.2 L'esercizio del commercio su area pubblica del mercato è regolamentato oltre che dalle disposizioni della legge e del presente Regolamento, anche dai regolamenti comunali di polizia urbana, ed igiene e dalle prescrizioni urbanistiche e viabilistiche vigenti nel Comune.
- 48.3 In caso di coincidenza del giorno di mercato con una festività, il mercato viene anticipato al giorno precedente di pomeriggio; quando si verificano due festività consecutive e il giorno precedente coincidesse con il giorno festivo il mercato si svolgerà il giorno precedente di pomeriggio, salvo accordi tra il Comune e la maggioranza degli operatori mercatali.

Articolo 49 – Caratteristiche dei posteggi fuori mercato.

49.1 I posteggi fuori mercato di Piossasco – da ora in poi denominate posteggi in aree alternative – vengono distinti in posteggi assegnati ogni dodici anni.

49.2 Il numero dei posteggi in aree alternative al mercato concessi per dodici è fissato in numero totale di 3 alimentari - ortofrutticolo e ittico

TIPOLOGIA	LOCALIZZAZIONE	POSTEGGI NUMERO	DIMENSIONE	Periodo	MERCEOLOGIA
Gruppi di posteggi	Largo III° Reg.Alpini	2	m 6x6	Martedì Venerdì	Alimentare Frutta/ittici
Posteggio sing.	P.zza Pertini	1	Mq 28	Martedì Sabato	Prod. ittici

49.3 Le aree di svolgimento della vendita nei posteggi in aree alternative, sono state fissate dalla deliberazione programmatica del Consiglio Comunale.

49.4 La soppressione, lo spostamento o le modifiche ai posteggi in aree alternative, oggetto del presente regolamento, potranno essere definiti con apposita delibera del Consiglio Comunale.

Articolo 50 – Orari di vendita nei posteggi fuori mercato: gruppi di posteggio.

50.1 La vendita nei gruppi di posteggio con assegnazione dodecennale dovrà avvenire secondo precise regole orarie:

a) orario di inizio e cessazione della vendita:

- Alimentari dalle ore 7,30 alle ore 19,00
- Non alimentari dalle ore 7,30 alle ore 19,00

b) orario di inizio e cessazione della vendita dei posteggi singoli

- Alimentare dalle ore 7,30 alle ore 14,30

Articolo 51 – Dimensioni dei posteggi.

51.1 Le dimensioni dei singoli posteggi in aree alternative risultano fissate all'art. 52 del presente regolamento .

51.2 Non è consentito in alcun modo all'operatore commerciale occupare uno spazio diverso da quello previsto nella concessione dodecennale o temporanea di posteggio in aree alternative.

L'eventuale occupazione di spazio oltre i limiti dell'area autorizzata sarà punito come violazione del presente Regolamento.

Articolo 52 – Accesso degli operatori ai posteggi.

52.1 L'accesso alle aree dei posteggi in aree alternative è consentito agli operatori commerciali assegnatari del posteggio stesso esclusivamente nell'orario fissato dal precedente articolo 50.1

Articolo 53 – Criteri di assegnazione dei posteggi.

53.1 Per ottenere l'assegnazione di un posteggio in aree alternative con assegnazione dodecennale è necessario essere in possesso dell'autorizzazione prevista dal D.Lgs. n° 114/98.

Articolo 54 – Domande per l'autorizzazione e contestuale concessione di posteggio in aree alternative.

54.1 Le domande per l'autorizzazione di un posteggio in aree alternative e la relativa concessione devono seguire le disposizioni fissate per le procedure richiamate nell'articolo 5 del presente Regolamento.

Articolo 55 – Subingresso nel posteggio.

55.1 Le comunicazioni di subingresso nell'autorizzazione di un posteggio in aree alternative e relativa concessione di mercato devono seguire le disposizioni fissate agli articoli 6 e 7 del presente Regolamento

Articolo 56 – Revoca e sospensione della autorizzazione.

56.1 La revoca e la sospensione dell'autorizzazione di un posteggio in aree alternative e della relativa concessione di mercato devono avvenire esclusivamente secondo quanto disposto dall'articolo 9 del presente Regolamento.

Articolo 57 – Scambio di posteggio in aree alternative.

57.1 Non è in alcun modo consentito lo scambio di posteggio in aree alternative tra operatori assegnatari di posteggio fuori mercato.

Articolo 58 – Obblighi dei venditori.

58.1 Gli operatori commerciali possono occupare esclusivamente il posteggio in aree alternative loro assegnato per l'esercizio della propria attività commerciale, i passaggi per il pubblico devono essere lasciati liberi da ogni ingombro.

58.2 Gli operatori commerciali devono mantenere puliti i propri banchi e le relative attrezzature, i rifiuti devono essere raccolti negli appositi contenitori o rimossi con le modalità stabilite dal Comune.

58.3 Su richiesta delle persone autorizzate al controllo dovranno esibire il documento di assegnazione del posteggio, l'originale del titolo autorizzativo e le ricevute attestanti il pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico e della tassa giornaliera rifiuti.

58.4 I cartellini o il listino prezzi devono essere scritti in modo chiaro e leggibile, bene esposti alla vista del pubblico con riferimenti precisi alle singole qualità e quantità.

58.5 È vietato recare molestie, occupare spazi non assegnati, tenere cani, accendere fuochi liberi.

Articolo 59 – Fiera d’Autunno denominata ”Fiera di San Martino” 2° lunedì del mese di Novembre

- 59.1 L’area designata per la fiera mercato è prevalentemente nel centro storico e, comprende le vie: via Palestro (da Via Roma a P.zza San Giacomo), P.zza XX Settembre (con annessa Ala dx della p.zza) Via Kennedy (con l’area relativa ai 2 parcheggi) P.zza Pertini 1 e 2
- 59.2 La suddivisione dei settori è esclusivamente determinata per quella agricola che è posta in P.zza Pertini 2.
- 59.3 La capienza posti è determinata in base alla planimetria approvata dagli organi competenti.

Articolo 60 – Orari di fiera – mercato

- 60.1 Il mercato della fiera dovrà operare secondo le seguenti regole orarie:
– dalle ore 8.30 alle ore 19
- 60.2 orario di entrata e di spunta giornaliera:
tutti gli operatori dovranno essere all’interno dell’area mercatale entro e non oltre le ore 8,00. Dopo tale orario il posteggio si intenderà vacante e potrà essere assegnato secondo le regole del mercato;
- 60.3 orario di allestimento dei banchi:
– l’allestimento dei banchi di vendita potrà iniziare non prima delle ore 6,00;
- 60.4 orario di inizio della vendita:
– Alimentari dalle ore 8, 30
– Non alimentari dalle ore 8, 30
- 60.5 orario di cessazione della vendita:
– la cessazione dell’attività di vendita non sarà consentita prima delle ore 18 e non oltre le ore 19;
- 60.6 orario di sgombero dell’area di mercato:
– lo sgombero totale dell’area mercatale dovrà essere completato entro e non oltre le ore 20
- 60.7 A nessun operatore è consentito – salvo casi di comprovata ed eccezionale gravità – abbandonare anticipatamente il mercato.

Articolo 61 – Accesso degli operatori alla fiera – mercato

- 61.1 L’accesso alle aree di mercato è consentito agli operatori commerciali assegnatari di posto e agli operatori cosiddetti spuntasti, esclusivamente nell’orario fissato dal precedente articolo 60.

Articolo 62– Regole per la circolazione veicolare.

- 62.1 E’ vietata la circolazione ed il posteggio degli automezzi se non facenti parte indispensabile dell’attività all’interno delle aree adibite a sede di mercato. I mezzi non autorizzati verranno rimossi a cura della Polizia Locale e le relative spese saranno poste a carico del proprietario del mezzo.

Articolo 63 – Criteri di assegnazione dei posteggi.

- 63.0 Le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio in occasione della fiera vengono rilasciate annualmente previa apposita domanda con le modalità definite nei punti successivi.
La prima assegnazione avverrà con apposito bando comunale pubblico ai sensi della normativa regionale vigente sia per gli operatori commerciali che per i produttori agricoli.
- 63.1 Per ottenere l'assegnazione di un posteggio sull'area della Fiera – mercato l'operatore è tenuto a farne richiesta in bollo almeno 60 giorni prima della Fiera – mercato ed è necessario essere in possesso di: autorizzazione di tipo A /B commercio su aree pubbliche.
- 63.2 L'ufficio Attività Economiche venti giorni prima della fiera comunicherà ai richiedenti:
– l'assegnazione del posteggio, che terrà conto della anzianità di presenza sull'area;
– l'ammontare dovuto della tassa occupazione suolo pubblico e della tassa rifiuti giornaliera.
- 63.3 L'operatore è tenuto a presentarsi al mattino prima dell'occupazione del posto con le ricevute del pagamento delle tasse di cui sopra, da esibire al Corpo di Vigilanza pena la mancata assegnazione del posteggio.

Articolo 64 – Assegnazione dei posteggi vacanti. (ABROGATO)

- 64.1 I posteggi non occupati entro l'orario di lavoro fissato dall'articolo 60 del presente Regolamento, sono disponibili per l'assegnazione giornaliera.
L'assegnazione prioritariamente riservata a coloro che hanno il più alto numero di presenze sul mercato quale che sia la loro residenza o sede o nazionalità, cumulate con quelle dell'eventuale dante causa, indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio.
Per partecipare alla spunta è necessario essere muniti di autorizzazione originale, attrezzature e merci.
A parità di presenze viene considerata la data di inizio attività dell'operatore commerciale effettivamente in attività, come rilevata dal certificato di iscrizione al Registro Imprese della CCIAA.
Il numero delle presenze maturate è comprovato dalla documentazione acquisita presso il comune competente che predispone apposita graduatoria. La rilevazione delle presenze non effettive nelle fiere deve intendersi iniziata dal 5 luglio 2012.
L'operatore assegnatario è tenuto a pagare la tassa occupazione suolo pubblico e la tassa rifiuti giornaliera al momento della occupazione del posto pena la mancata assegnazione del posteggio.
- 64.2 La graduatoria delle priorità è aggiornata dopo ogni mercato dal corpo di vigilanza della Polizia Locale mediante annotazione su apposito registro.
Lo stesso è sempre disponibile per la consultazione da parte degli operatori presso il comando della Polizia Locale.
- 64.3 Qualora l'operatore assegnatario giornaliero, non occupi il posteggio assegnatogli entro 15 minuti, il posteggio si intenderà rifiutato e non sarà conteggiata la presenza.

Articolo 65 – Commercio itinerante

- 65.1 Ai sensi dell'art 28 comma 16 e art.29 comma 2 della LEGGE 114/98 è consentito il commercio su aree pubbliche in forma itinerante sul territorio piossaschese ad eccezione

delle zone del Centro Storico – Via Palestro, Via Roma, P.zza Diaz, P.zza Tenente Nicola, P. zza Partigiani, P.zza Fiume, Via N.Sauro, P.zza Gallino, P.zza XX Settembre Via Antonelli, Via Migliara, Via Borsi e sugli assi viari di Via Torino, Via M.D' Azeglio e Via Pinerolo.

- 65.2 Gli operatori commerciali itineranti del settore alimentare sono tenuti a rispettare le norme igienico sanitari previste dall'Ordinanza del Ministero della Sanità del 3 aprile 2002 nonché il rispetto alle norme del codice stradale.
- 65.3 L'esercizio del commercio in forma itinerante, permette di effettuare soste per il tempo necessario a servire la clientela, comunque non superiori ad un'ora di permanenza nel medesimo punto, con l'obbligo di spostamento di almeno cinquecento metri.